

**CAPITOLATO PER SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 1 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE**CAPITOLATO PER ATTIVITA' INERENTI SERVIZI DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO****CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

RESPONSABILE PROCEDIMENTO	AREA:	DATA	FIRMA
VERIFICA	Ufficio Acquisti	DATA	FIRMA
APPROVAZIONE	Direzione Generale	DATA	FIRMA Brezza Giuseppe

	CAPITOLATO PER SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
REVISIONE Modello: CAP- SERV 5.000 e 39.999	2 fra	DEL 20/06/2016	PAG. 2 DI 10
CAPITOLATO E DISCIPLINARE			

PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio biennale di brokeraggio in materia assicurativa - termini contrattuali 01/04/2017-31/03/2019- il quale concerne l'assistenza da prestarsi alla società Geat S.p.A. nelle seguenti attività:

- assistenza nella fase preliminare di identificazione e quantificazione dei rischi nella formulazione del programma assicurativo della società Geat S.p.A.;
- predisposizione delle polizze che costituiranno oggetto delle gare necessarie alla realizzazione del programma assicurativo;
- assistenza ad ogni attività amministrativa quale: variazione modifiche, estratti conto, scambio documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazione assicurative ai fini della predisposizione del bilancio, etc.;
- pareri ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
- studio e redazione di progetti assicurativi in linea con le innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali etc.;
- riscossione dei premi e trasmissione degli stessi alle compagnie assicurative con invio della distinta di pagamento a Geat S.p.A. entro 5 giorni naturali e decorrenti dal bonifico effettuato a favore di queste;
- costante manutenzione del programma assicurativo della società Geat S.p.A., affinché questa conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione della stessa.
- redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- attività di formazione ed informazione da realizzare in favore del personale della società individuato dalla Direzione;
- attività di presa in carico e gestione diretta dei sinistri attivi e passivi occorsi.

Le prescrizioni tecniche e la durata del presente contratto potranno essere modificate, sia in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati alla disciplina della materia oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione dei servizi.

ART. 2 DEFINIZIONI

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la *Committente* aggiudicherà il servizio, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Responsabile Operativo

Il tecnico debitamente nominato dalla Società di Brokeraggio al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato. Il *Responsabile Operativo* potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi.

Committente

GEAT spa con sede in via Lombardia 17 in Riccione



CAPITOLATO PER SERVIZI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 3 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

Responsabile Procedimento

Il Tecnico debitamente nominato dalla *Committente* a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

La Società di Brokeraggio resterà vincolata dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 4 AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il servizio di brokeraggio di cui al presente disciplinare non comporta per la società Geat S.p.A. alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative della società Geat S.p.A.

L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara ed all'uopo, al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative della società, l'importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi della committente.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

Poiché il servizio da affidarsi è a titolo non oneroso per la stazione appaltante il valore presunto dell'appalto viene calcolato sull'ammontare complessivo stimato a oggi delle provvigioni riferite ai premi imponibili relativi alle polizze in essere e indicativamente stimato in Euro 5.649,20 commisurato alla durata del servizio di anni due.

Tale importo estimativo è unicamente indicato ai fini dell'assegnazione del codice identificativo gare.

ART. 5 RISERVATEZZA

La Società di Brokeraggio ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla *Committente*, per lo svolgimento del servizio. La Società di Brokeraggio è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della *Committente*.

ART. 6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio/lavoro, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari



CAPITOLATO PER SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 4 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio/lavoro.

ART. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In luogo della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice Appalti la stazione appaltante prenderà visione dei massimali contenuti nella polizza RCT/O della Impresa al fine di valutarne la opportunità. Tali polizze dovranno essere depositate in copia al RUP prima della stipula del contratto.

ART. 8 PAGAMENTO DEL BROKER ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dalla Geat S.p.A. al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

A tale scopo il Broker si impegna alla riscossione dei premi e trasmissione degli stessi alle compagnie assicurative con invio della distinta di pagamento a Geat S.p.A. entro 5 giorni naturali e decorrenti dal bonifico effettuato a favore di queste e delle appendici e ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Geat S.p.A.

Non sono imputabili a quest'ultima gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 9 PENALI

La committente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla committente.

Il Broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Verranno inoltre applicate le seguenti penali:

- ritardo nell'invio della relazione semestrale: 100,00 Euro;

ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti .

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto *alla Società di Brokeraggio* di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

La Società di Brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti al servizio
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio
- alla protezione ambientale



CAPITOLATO PER SERVIZI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 5 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

ART. 13 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata alla Società di Brokeraggio , la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra Impresa senza la preventiva autorizzazione della Committente.

Il subappalto, se approvato dalla Committente, è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.

ART. 14 LINGUA

La Società di Brokeraggio dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Committente.

ART. 15 CLAUSOLA SOSPENSIVA E CLAUSOLA 231/2001

1.Gli effetti del presente contratto sono subordinati al positivo conseguimento del DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva), già richiesto da parte della Stazione Appaltante al competente organo (Sportello Unico previdenziale – inps, inail, cassa edile – www.sportellounicoprevidenziale.it). Nel caso di mancato conseguimento di tale documento i servizi si intenderanno affidati sotto riserva di legge.

2.L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo. L'appaltatore prende contezza della esistenza del Codice Etico nel sistema di qualità della Società Geat S.p.a., documento che rappresenta e descrive gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti dai collaboratori di GEAT SpA, sia che si tratti di amministratori o dipendenti. Si segnala che tale documento è presente sul portale all'indirizzo <http://www.geat.it/codice-etico.htm>.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il CIG relativo del contratto è il n° **ZC61D6B8EF** e si precisa che:

1. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. Il contratto, altresì, si riterrà risolto nel caso in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

4. L'appaltatore, nel caso in cui ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.



CAPITOLATO PER SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 6 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

6. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Geat S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) mancata prestazione della polizza assicurativa.

Alla data di efficacia della risoluzione, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma, il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Geat S.p.A.

La risoluzione del presente contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi già intermediati con l'assistenza del Broker, salvo qualora il presente contratto sia risolto in pendenza di un contratto assicurativo intermediato con la predetta assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alla compagnia assicuratrice che interromperà la corresponsione dei compensi di cui al precedente articolo 7, stornandone il relativo valore del premio assicurativo corrisposto dalla Geat S.p.A..

ART. 18 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che la Società di Brokeraggio riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società di Brokeraggio :

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico della Società di Brokeraggio tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o



CAPITOLATO PER SERVIZI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 7 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico della Società di Brokeraggio e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.

Sono inoltre a carico dell'esecutore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

ART. 20 RECESSO CONTRATTUALE

E' facoltà della *Committente* recedere in qualunque momento dal contratto.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Rimini.

ART. 22 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 23 CONDOTTA DEL SERVIZIO

La Società di Brokeraggio avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno, al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali.

La Società di Brokeraggio resta comunque unica responsabile di eventuali disfunzioni dovute a propria carentza di programmazione.

ART. 24 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società di Brokeraggio dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

La Società di Brokeraggio dovrà comunicare al Responsabile Procedimento:

a) il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;

La Società di Brokeraggio, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;

- inoltre dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- *La Società di Brokeraggio* è altresì tenuta a rispettare i contratti ed eventuali accordi collettivi vigenti nella zona di svolgimento dei servizi relativi alla riassunzione del personale che in precedenza svolgeva il medesimo servizio per conto di altro datore di lavoro;

- provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999, n. 68;

- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;

- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti



CAPITOLATO PER SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 8 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

ambientali che verranno comunicati dalla Committente;

- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della *Committente*.

È fatto inoltre rigoroso obbligo a tutto il personale della Società di Brokeraggio di mantenere la massima riservatezza sui dati oggetto del servizio. La violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto.

Tutto il personale che esegua compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi (così come evidenziato nell'analisi ambientale relativa al servizio in oggetto che verrà fornita dalla Committente) dovrà avere acquisito la competenza necessaria mediante adeguata formazione.

La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società di Brokeraggio ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, *la Società di Brokeraggio* si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 25 CONTROLLI DA PARTE DELLA COMMITTENTE

Al *Responsabile Procedimento*, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare il *Responsabile Procedimento*, o suo incaricato, ha il compito di:

- impartire, tramite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche alla Società di Brokeraggio ;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato della Società di Brokeraggio alle disposizioni previste dal presente Capitolato;
- vigilare sulla qualità del servizio svolto dalla Società di Brokeraggio e accertarne la conformità alle buone regole d'arte;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

ART. 26 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di conferma del Responsabile del procedimento emette l'attestazione di regolare esecuzione non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. La stessa contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore,
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione,
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione la stazione appaltante provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite

ART. 27 ESTENSIONE TERRITORIALE DEL CONTRATTO

La *Committente* si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente capitolato nell'ambito del territorio gestito dalla *Committente* stessa alle stesse condizioni tecnico-economiche del presente capitolato.



CAPITOLATO PER SERVIZI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 9 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

ART. 28 LEGGE VINCOLANTE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:

- - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti;
- - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
-

Art. 29 TRATTAMENTO DELLA PRIVACY

L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

* * * * *

Ai sensi dell'articolo 1341/2° comma del codice civile si approvano espressamente i seguenti articoli:

**CAPITOLATO PER SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

REVISIONE 2
Modello: CAP- SERV fra
5.000 e 39.999

DEL 20/06/2016

PAG. 10 DI 10

CAPITOLATO E DISCIPLINARE

- Art. 01 - Oggetto e durata del servizio
- Art. 04 - Ammontare del contratto;
- Art. 07 - Garanzie e coperture assicurative;
- Art. 08 - Modalità di pagamento del broker alle compagnie assicurative
- Art. 09 - Penali;
- Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 17 - Risoluzione del contratto;
- Art. 21 - Foro competente.

Geat S.p.A.

Il Direttore Generale
Giuseppe Brezza

La Società di Brokeraggio

.....
